



## Studio Commerciale **BARONCELLI**

Telefono 0574 719680 – 0574 711077- 0574 26884 - paghe 0574 21099. @ Contatti DIRETTI : Stefano Baroncelli: [s.baroncelli@studio-baroncelli.it](mailto:s.baroncelli@studio-baroncelli.it); Reparto PAGHE Lotti David [giornaliere@studio-baroncelli.it](mailto:giornaliere@studio-baroncelli.it) LORY Baroncelli [l.baroncelli@studio-baroncelli.it](mailto:l.baroncelli@studio-baroncelli.it) LORELLA Pierozzi: [segreteria@studio-baroncelli.it](mailto:segreteria@studio-baroncelli.it) Silvia Lazzarini: [silvia@studio-baroncelli.it](mailto:silvia@studio-baroncelli.it)



**Whatsapp +33 75 79 34 559** (anteporre il segno + prima del numero)

[Circolare nr. 05 - 2025 \( 19 aprile \)](#)

### **Bonus bollette, modalità di erogazione del contributo straordinario di 200 euro**

A seguito del [Decreto Legge emanato il 28 febbraio 2025](#) dal Consiglio dei ministri, ti informiamo che è entrato ufficialmente in vigore il nuovo "Bonus bollette 2025". Questa misura integrativa ha l'obiettivo di aiutare famiglie e imprese a far fronte ai costi energetici.

Per i clienti domestici è previsto un contributo straordinario **di 200€** destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Per ottenerlo è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica, che può essere compilata in autonomia utilizzando il servizio on line dell'INPS oppure facendosi aiutare dal proprio CAF di riferimento.

Il Bonus bollette 2025 verrà applicato automaticamente in bolletta, previa presentazione dell'attestazione. Una volta presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica il riconoscimento, se dovuto, verrà inserito nel primo trimestre utile dopo la presentazione.

I clienti che usufruiscono già del bonus sociale o bonus per disagio economico possono beneficiare del nuovo Bonus bollette; infatti, il contributo si andrà ad aggiungere al sostegno economico già garantito.

Per le imprese il decreto introduce la sospensione temporanea della componente ASOS, uno degli oneri generali di sistema, per la durata di sei mesi a partire dalla pubblicazione del Decreto. Il bonus è destinato alle imprese non domestiche con fornitura in bassa tensione e potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

A partire dal 1° aprile 2025 è prevista quindi la sospensione della componente ASOS, per la durata di sei mesi, questo per garantire un alleggerimento immediato delle bollette.

### **Polizze catastrofali, arrivano le risposte del Ministero: chi è obbligato e per quali beni**

Publicato in GU n 75 del 31 marzo il [Decreto-legge n 39/2025](#) con la proroga per l'obbligo di polizza catastrofale per le imprese.

In particolare è stato previsto che:

- per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
- per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.

Per le **regole attuative della polizza catastrofali delle imprese** ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il [Decreto MEF](#) entrato in vigore dal 14 marzo.

Il decreto sinteticamente disciplina:

- a) **le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali** di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) **le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi**, anche tenuto conto del principio di mutualità;

- c) **i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici**, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- d) **l'aggiornamento dei valori** di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.

Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette.

**Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.**

### **1) Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti**

Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per

- **a) alluvione, inondazione ed esondazione:** fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- **b) sisma:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- **c) frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

### **2) Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi**

Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, **il premio è determinato in misura proporzionale al rischio**, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla

conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.

I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.

### **3) Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile**

Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, **per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata**, avuto riguardo

al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, **le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.**

Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, **per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata**, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, **ovvero per le grandi imprese** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, **la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.**

#### **4) Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

#### **5) Polizza catastrofali imprese: c'è sanzione per chi non la stipula?**

Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.

In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.

In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell'inadempimento dell'obbligo nell'assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.

Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un'attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.

#### **Chiarimenti sui beni soggetti all'obbligo assicurativo**

Alcuni chiarimenti forniti dal Ministero riguardano i beni soggetti all'obbligo assicurativo.

Ai sensi del [D.M. n. 18/2025](#), la copertura assicurativa riguarda le immobilizzazioni di cui all'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

1) **terreni**: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

2) **fabbricati**: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione,

ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3) **impianti e macchinari**: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

4) **attrezzature industriali e commerciali**: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

### **Beni non di proprietà**

Un primo punto precisato dal MIMIT con le FAQ riguarda i beni non di proprietà dell'imprenditore. In particolare, viene esplicitato che l'imprenditore deve assicurare **tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa** e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all' [art. 2424](#) c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all' [art. 1-bis](#) comma 2 del [D.L. n. 155/2024](#), infatti, l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali è riferito ai beni elencati dall'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c., a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il riferimento all'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c., precisa il Ministero, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione.

### **Beni gravati da abuso edilizio**

Il Ministero, con le FAQ, ribadisce che **non sono soggetti all'obbligo assicurativo** i beni gravati da abuso edilizio, in quanto l' [art. 1](#), comma 2, del [D.M. n. 18/2025](#) dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".

### **Fabbricati in costruzione**

Non sono soggetti all'obbligo assicurativo anche i beni immobili in costruzione, in quanto, spiega il MIMIT, sono iscritti all'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l' [art. 1](#), comma 1, lettera b) del [D.M. n. 18/2025](#) fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c..

### **Veicoli iscritti al PRA**

Con un'ulteriore FAQ il Ministero chiarisce che sono **esclusi** dalla copertura assicurativa i veicoli iscritti al PRA.

L' [art. 1](#), comma 1, lettera b), n. 4), del [D.M. n. 18/2025](#), infatti, definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al PRA.

### **Chiarimenti sull'ambito di applicazione soggettivo dell'obbligo assicurativo**

Attraverso le FAQ il MIMIT risponde anche ad alcuni dubbi sull'ambito di applicazione soggettivo dell'obbligo assicurativo.

L'obbligo riguarda tutte le **imprese con sede legale in Italia** e le imprese aventi sede legale all'estero con una **stabile organizzazione in Italia**, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell' [art. 2188](#) c.c..

Sono **escluse** dall'obbligo assicurativo le **imprese agricole** di cui all' [art. 2135](#) c.c. alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall'art. 1, commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022 ( [legge n. 234/2021](#)).

**Obbligo indipendentemente dalla sezione del Registro delle imprese**

Il Ministero ha puntualizzato che l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese e non dipende dalla sezione del Registro delle imprese dalla sezione nella quale sono iscritte.

**Imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione**

Un ulteriore chiarimento riguarda l'obbligo di assicurazione per l'imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione.

Al riguardo, il MIMIT ha specificato che se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la **porzione di edificio** destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.

**Imprese che non possiedono o non utilizzano i beni soggetti all'obbligo**

Con un'ulteriore FAQ, viene chiarito che non sono obbligate a stipulare l'assicurazione le imprese che sono tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell' [art. 2188](#) c.c. ma che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c..

**Chiarimenti sulle polizze**

Con riguardo alle polizze assicurative, il MIMIT specifica che l'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a **polizze collettive**.

Inoltre, ricorda che ai sensi dell' [art. 11](#), comma 2, del [D.M. n. 18/2025](#) prevede che "per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse."

**Detrazioni fiscali 2025, diminuiscono quelle per figli e familiari a carico*****Modifiche alle detrazioni per i figli a carico***

Una delle principali novità riguarda le **detrazioni fiscali per i figli a carico**. Fino al 2024, queste detrazioni venivano riconosciute per i figli che avevano compiuto 21 anni, indipendentemente dall'età successiva. Dal 2025, invece, saranno applicate **solo per i figli che non hanno superato i 30 anni**, con un **massimo di 950 euro per figlio**. Ciò significa che, se il figlio ha già compiuto 30 anni, non si avrà diritto a nessuna detrazione.

Tuttavia, **c'è un'eccezione per i figli con disabilità** certificata secondo la [Legge 104](#), per i quali la detrazione **rimarrà valida anche oltre i 30 anni**. Inoltre, le detrazioni riguarderanno non solo i figli biologici, ma anche i figli adottivi e quelli nati fuori dal matrimonio, sempre che non abbiano superato il limite di età previsto.

***Nuove regole per gli altri familiari a carico***

Oltre a quelle per i figli, anche le **detrazioni per altri familiari a carico** subiscono modifiche. In particolare, la **Legge di Bilancio 2025** modifica l'[art. 12 del T.U.I.R.](#) (Testo Unico delle Imposte sul Reddito) riguardo agli altri familiari. Fino ad oggi, era possibile ottenere detrazioni anche per parenti come fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore e coniuge separato, ma con la nuova normativa queste detrazioni vengono limitate.

Dal 2025 sarà possibile ottenere una **detrazione di 750 euro solo per gli ascendenti conviventi** (come genitori o nonni). Altri familiari non conviventi, invece, saranno esclusi da queste agevolazioni.

## **Rimborsi spese sostenute dai dipendenti e tracciabilità: le novità 2025**

Con l'articolo 1, commi da 81 a 83, della [legge di Bilancio 2025](#) il legislatore è intervenuto in modo incisivo anche sulla disciplina fiscale dei **rimborsi spese sostenuti dai dipendenti in trasferta**, introducendo un principio di **tracciabilità obbligatoria dei pagamenti** quale condizione necessaria per l'esclusione dal reddito imponibile e per la deducibilità delle spese stesse dal reddito d'impresa.

Le modifiche riguardano principalmente [l'art. 51, comma 5 TUIR](#) e l'introduzione del [nuovo comma 3-bis all'art. 95 TUIR](#).

### **Spese esenti solo se tracciate: nuova formulazione dell'art. 51, comma 5 TUIR**

Il primo intervento rilevante è contenuto nella **lettera a) del comma 81**, che integra l'articolo 51 del TUIR, norma cardine per la determinazione del **reddito da lavoro dipendente**. Il nuovo periodo aggiunto al comma 5 stabilisce che:

“I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni [...] non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

Di conseguenza, dal 2025, **non tutte le spese rimborsate saranno automaticamente escluse dal reddito imponibile del dipendente**: condizione imprescindibile per l'esenzione è che il pagamento originario sia avvenuto con **strumenti tracciabili**.

### ***Tipologie di spese interessate dalla tracciabilità***

Le spese soggette a tale disciplina, se sostenute durante missioni o trasferte lavorative, sono:

- **spese di vitto** (pasti in ristoranti, mense o analoghi);
- **spese di alloggio** (pernottamenti in alberghi o strutture ricettive);
- **spese di trasporto** (mezzi pubblici e servizi di trasporto non di linea, es. taxi, NCC).

Il pagamento in **contanti**, anche se accompagnato da ricevuta o scontrino, **non consente più l'esclusione automatica dal reddito da lavoro dipendente**, con conseguente assoggettamento a contributi previdenziali e tassazione IRPEF.

### ***Deducibilità dei rimborsi per le imprese: il nuovo comma 3-bis dell'art. 95 TUIR***

Parallelamente, il legislatore è intervenuto anche sul versante della deducibilità delle spese per il datore di lavoro. La **lettera c) del comma 81** ha infatti inserito nell'articolo 95 del TUIR il nuovo **comma 3-bis**, secondo cui:

“Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea [...] nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili [...] se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

Dunque, la deducibilità delle spese per il datore di lavoro è subordinata alla tracciabilità del pagamento originario effettuato dal lavoratore.

Se il dipendente effettua il pagamento in contanti, il rimborso, oltre a costituire reddito imponibile per, **non può essere dedotto dal reddito d'impresa**.

### **Effetti sull'indennità forfettaria di trasferta: cosa cambia e cosa non cambia**

Un tema strettamente connesso riguarda l'interazione tra le nuove regole sulla tracciabilità e il trattamento fiscale dell'**indennità forfettaria di trasferta**, prevista dal medesimo art. 51, comma 5 del TUIR. In base al regime vigente, infatti, l'indennità forfettaria non concorre a formare reddito da lavoro dipendente entro un limite massimo giornaliero di **€ 46,48** per trasferte sul territorio nazionale e di **€ 77,47** per missioni all'estero.

Tali importi sono soggetti a **riduzione** in presenza di rimborsi documentati delle spese sostenute dal dipendente.

- Se viene rimborsato **solo il vitto** o **solo l'alloggio**, l'indennità forfettaria è ridotta di **1/3**.
- Se vengono rimborsati **sia il vitto che l'alloggio**, la riduzione è di **2/3**;
- Se le spese sono rimborsate **in forma analitica**, l'intera indennità è **completamente assoggettata a tassazione**.

La novella introdotta dalla [legge n. 207/2024](#), sebbene incida sull'imponibilità dei rimborsi spese e sulla deducibilità per l'impresa, non modifica però il meccanismo di esenzione dell'indennità forfettaria di trasferta.

In altre parole, ai fini dell'abbattimento della soglia di esenzione, **la modalità di pagamento** (tracciata o meno) **non rileva**, in quanto il criterio resta ancorato alla tipologia e documentazione del rimborso indipendentemente dalla tracciabilità dello stesso.

### **Rimborsi spese e indennità di trasferta, in breve**

Tipologia	Condizione	Effetto fiscale per il lavoratore	Deducibilità per il datore di lavoro	Note operative
Rimborso spese vitto/alloggio/trasporto	Pagamento effettuato con mezzi tracciabili	Esente da IRPEF e contributi	Deducibile ai fini IRES e IRAP	Devono essere usati strumenti previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/1997
Rimborso spese vitto/alloggio/trasporto	Pagamento effettuato in contanti o non tracciabile	Imponibile (reddito da lavoro dipendente)	Indeducibile	Non è rispettata la nuova condizione di tracciabilità introdotta dal 2025
Indennità forfettaria di trasferta	Senza altri rimborsi	Esente fino a € 46,48 (Italia) / € 77,47 (estero)	N/A	Regime invariato
Indennità + rimborso vitto	Rimborso documentato, modalità di pagamento irrilevante	Esente fino a 2/3 dell'importo massimo	N/A	La tracciabilità non impatta sulla soglia di esenzione

Tipologia	Condizione	Effetto fiscale per il lavoratore	Deducibilità per il datore di lavoro	Note operative
Indennità + rimborso vitto e alloggio	Entrambi i rimborsi documentati, pagamento anche non tracciato	Esente fino a 1/3 dell'importo massimo	N/A	Meccanismo di abbattimento previsto dall'art. 51, comma 5 TUIR

## **OGGETTO: IL BONUS MOBILI NEL 2025**

La "**Legge di Bilancio 2025**" ha **prorogato al 2025 il bonus mobili**.

Anche per tale anno la **detrazione** va **calcolata** su un **importo massimo di 5.000 euro** e si ottiene **indicando le spese sostenute** nella **dichiarazione dei redditi**, spettando **unicamente al contribuente** che **usufruisce** della **detrazione** per le **spese** di intervento di **recupero del patrimonio edilizio**. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

<b>IL BONUS MOBILI NEL 2025</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Anche per il <b>2025</b> si può usufruire della <b>detrazione Irpef del 50%</b> per l'acquisto di <b>mobili</b> e di <b>grandi elettrodomestici</b> destinati ad arredare un <b>immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio</b>.</p> <p>Per avere l'agevolazione è indispensabile</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio</b> sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Questo intervento, inoltre, deve essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.</li> <li>che la <b>data dell'inizio dei lavori</b> preceda quella in cui si acquistano i beni. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all'Asl, se è obbligatoria</li> </ol> <p>La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.</p> <p>Quando si effettua un intervento sulle <b>parti condominiali</b>, i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.</p> <p>Gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all'Enea. Tutte le informazioni sull'invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell'Enea, alla pagina dedicata al "<a href="#">Bonus casa</a>".</p>

	 <p>Da notare che la <b>mancata o tardiva trasmissione non implica</b>, tuttavia, la <b>perdita</b> del diritto alle <b>detrazioni</b></p>				
<p><b>BENI AGEVOLATI</b></p>	<p>Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2025 mobili ed <b>elettrodomestici</b> nuovi di classe non inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alla classe A per i forni,</li> <li>◆ alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,</li> <li>◆ alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="427 595 1409 1384"> <tr> <td data-bbox="427 595 644 831"> <p><b>mobili nuovi</b></p> </td> <td data-bbox="644 595 1409 831"> <p>Es: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.</p> <p>È <b>escluso</b> l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 831 644 1384"> <p><b>elettrodomestici nuovi</b></p> </td> <td data-bbox="644 831 1409 1384"> <p>di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.</p> <p>Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento</p> </td> </tr> </table> <p>Nell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le <b>spese di trasporto</b> e di <b>montaggio</b> dei beni acquistati.</p>	<p><b>mobili nuovi</b></p>	<p>Es: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.</p> <p>È <b>escluso</b> l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo</p>	<p><b>elettrodomestici nuovi</b></p>	<p>di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.</p> <p>Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento</p>
<p><b>mobili nuovi</b></p>	<p>Es: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione.</p> <p>È <b>escluso</b> l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo</p>				
<p><b>elettrodomestici nuovi</b></p>	<p>di classe energetica non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo.</p> <p>Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento</p>				
<p><b>LA DETRAZIONE</b></p>	<p>Indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo <b>massimo di 5.000 euro</b>. Tale limite va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.</p> <p>La detrazione deve essere ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tra gli aventi diritto</li> <li>◆ in <b>dieci quote annuali di pari importo</b>.</li> </ul> <p>La detrazione non utilizzata in tutto o in parte <b>non si trasferisce</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ né in caso di decesso del contribuente</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Questo vale anche quando con la cessione dell'immobile sono state trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.</li> </ul> <p>Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.</p>
<b>ADEMPIMENTI</b>	<p>Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con <b>bonifico o carta di debito o credito</b>. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.</p> <p>Non è consentito pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.</p> <p>La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.</p>
<b>DOCUMENTI DA CONSERVARE</b>	<p>I documenti da <b>conservare</b> sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ricevuta del bonifico;</li> <li>◆ ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);</li> <li>◆ documentazione di addebito sul conto corrente;</li> <li>◆ fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.</li> </ul> <p>Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, insieme all'indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.</p> <p>Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all'estero.</p> 
<b>FAQ AGENZIA ENTRATE</b>	<p>In data 10 gennaio l'Agenzia ha pubblicato le seguenti Faq sull'argomento in esame.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Posso usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell'edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?</b></p> </div> <p>No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione</p>

impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

**Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all'estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito?**

Sì, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia

**Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di mobili?**

Sì, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di "manutenzione straordinaria". È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente

**Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall'erede che conserva la detenzione materiale dell'immobile?**

No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte

**Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l'applicazione della ritenuta?**

Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia

**Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili?**

No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all'abitazione principale

**Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente, può quest'ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili?**

Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura.

Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora)

	<p><b>È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici?</b></p> <p>La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2025. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto.</p> <p><b>Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare per l'anno 2024 come limite di spesa massima l'importo di 10.000 euro (5.000 per appartamento)?</b></p> <p>Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa per l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.</p> <p><b>Può richiedere il bonus mobili il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi all'intervento di recupero del patrimonio edilizio?</b></p> <p>Sì, può usufruire dell'agevolazione anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.</p> <p><b>Quali beni rientrano nella categoria "grandi elettrodomestici" per l'acquisto dei quali è possibile richiedere l'agevolazione?</b></p> <p>Per individuare i grandi elettrodomestici ammessi alla detrazione occorre fare riferimento all'Allegato II del decreto legislativo n. 49/2014.</p>
--	--

**Lo Studio è aperto ogni mattina dalle ore 9 alle ore 13, ogni POMERIGGIO siamo chiusi.**

**Studio commerciale Baroncelli srl Stp - Iscritta al nr. 1 sez. stp dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato ari presso il Tribunale di Prato. Sede legale: Piazzetta Enrico Caruso 5 – 51031 Agliana Pistoia CF RI PI 01807760473**